

STATUTO

REDDATTO ALL'ATTO DI FONDAZIONE DELLA CORALE: 29 FEBBRAIO 1956 RIVEDUTO E MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA DEI CORISTI IN DATA: 2 SETTEMBRE 1975- 15 OTTOBRE 1991 - 6 MARZO 1998 - 18 FEBBRAIO 2000

- Articolo 1:** *COSTITUZIONE* - Il 29 febbraio 1956, alle ore 21, si è costituito un nucleo di amanti del bel canto che assume la denominazione di "CORALE COLLECCHIESE". In data 2 settembre 1975 tale denominazione viene modificata in "CORALE COLLECCHIESE MARIO DELLAPINA". L'associazione ha durata illimitata.
- Articolo 2:** Tale complesso è formato da persone che intendono dedicarsi ad attività culturale dilettevole e ricreativa senza scopo di lucro, continuando la tradizione musicale del paese attraverso la pratica del canto corale e l'organizzazione di manifestazioni culturali, pertanto deve considerarsi, ai fini fiscali, «Ente non commerciale», secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, DPR 22.12.1986, n. 917.
- Articolo 3:** Essendo l'associazione «Ente non a scopo di lucro», i singoli Coristi prestano la loro attività in modo assolutamente gratuito.
- Articolo 4:** Il sodalizio è formato da Coristi Effettivi i quali procederanno ad eleggere i componenti le Commissioni Esecutiva ed Artistica.
- Articolo 5:** Sono Coristi Effettivi le persone fisiche che saranno ammesse al coro dalla Commissione Artistica e che abbiano acquisito un'anzianità corale di almeno un anno. L'adesione deve essere confermata annualmente tramite sottoscrizione di modulo di iscrizione.
- Articolo 6:** L'aspirante Corista presenterà una domanda di ammissione, sottoscritta, in cui dichiarerà di aver presa visione dello statuto del sodalizio e di impegnarsi all'osservanza del medesimo.
- Articolo 7:** L'accettazione delle domande di ammissione è subordinata alla decisione della Commissione Artistica. Nei casi particolari decide in ultima istanza l'Assemblea dei Coristi effettivi, quando cioè si tratti di salvaguardare la buona armonia, la coesione e la sopravvivenza della Corale. Il candidato dovrà possedere doti canore e d'intonazione minime necessarie, altrimenti dovrà essere respinto. Per i minori la domanda dovrà essere controfirmata da un genitore e l'ammissione non darà diritto al voto in Assemblea.
- Articolo 8:** La Corale sarà diretta socialmente ed amministrativamente dall'Assemblea dei Coristi Effettivi.
- Articolo 9:** La Commissione Esecutiva, composta di 5 membri –in seguito "Consiglieri"– e dal Presidente, esplicherà le pratiche di normale amministrazione e porrà in atto le delibere dell'Assemblea dei Coristi Effettivi per quanto di competenza, con la collaborazione degli altri Coristi nei casi di necessità e dando poi comunicazione all'Assemblea di avvenuta esecuzione.
- Articolo 10:** La Commissione Artistica è composta dai membri della Commissione Esecutiva più il Direttore Artistico. Ad essa compete l'accettazione delle domande di iscrizione, la programmazione ed il controllo artistico.
- Articolo 11:** I Consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito. La Commissione Esecutiva si riunisce ogniqualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del presidente o di almeno tre consiglieri. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio. Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno la maggioranza semplice dei consiglieri.
- Articolo 12:** Le Commissioni Esecutiva ed Artistica esplicheranno il loro mandato nel periodo di un anno, salvo dimissioni anticipate o contestazioni di almeno 2/3 dell'Assemblea Straordinaria, ad uopo convocata, ed in tal caso si provvederà alle necessarie sostituzioni.
- Articolo 13:** L'anno sociale e l'anno finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno sociale l'Assemblea ordinaria dei Coristi Effettivi esaminerà ed approverà il bilancio morale e finanziario dell'anno precedente, per ratifica, presentato dalle Commissioni Esecutiva ed Artistica, elaborerà ed approverà il bilancio di previsione e predisporrà un calendario di massima dell'attività annuale. Essa inoltre nominerà i nuovi membri delle Commissioni Esecutiva ed Artistica, con facoltà di riconferma.
- Articolo 14:** E' fatto obbligo alla Commissione Esecutiva di presentare ai soci il bilancio redatto dal Segretario Amministrativo almeno 15 gg. prima della convocazione dell'assemblea.
- Articolo 15:** L'Assemblea Straordinaria verrà convocata ogni qualvolta la conduzione sociale della Corale lo renderà necessario, sia dalle Commissioni Esecutiva ed Artistica, sia su richiesta di almeno 1/3 dei Coristi Effettivi per motivi di reale interesse della Corale medesima. L'Assemblea Straordinaria, inoltre, delibera sulle modifiche del presente Statuto e sull'estinzione anticipata dell'Associazione.

- Articolo 16:** Ciascun appartenente al sodalizio è impegnato a prestare la propria attività sia durante le prove sia nelle esecuzioni, salvo nei casi di assoluta forza maggiore. Verrà individuata, tra i membri della Commissione Esecutiva, la figura del Capocoro, con il compito di mantenere il coordinamento tra la Commissione Artistica e i Coristi.
- Articolo 17:** Saranno esclusi o espulsi dal sodalizio tutti coloro che verranno meno ripetutamente agli obblighi di cui al presente statuto e che tenteranno di usare la Corale per fini di lucro, politici e comunque personali. La Commissione Esecutiva vigilerà anche in tal senso, richiamerà i trasgressori e, nel caso, segnalerà le infrazioni all'Assemblea dei Coristi Effettivi per le misure disciplinari relative.
- Articolo 18:** Il sodalizio, avente carattere essenzialmente di diletto e non perseguendo scopi di lucro, non riconosce ai Coristi, anche uscenti o espulsi, alcun diritto o prerogativa di carattere giuridico o di altro genere. In particolare, le entità amministrative appartenenti all'Associazione quali beni mobili o immobili, utili in gestione, ecc... non possono essere distribuite e divise tra i soci.
- Articolo 19:** I Coristi uscenti volontariamente o espulsi per motivi di cui all'articolo 15 dovranno restituire immediatamente alla Corale le eventuali partiture od altri oggetti di cui dovessero essere consegnatari e che siano di proprietà della Corale stessa.
- Articolo 20:** L'Assemblea dei Coristi Effettivi elegge, tra i componenti del coro, con maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto, il Presidente, che resta in carica per un periodo di tre anni, con possibilità di riconferma. Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria; egli presiede le sedute delle Assemblee e coordina le riunioni delle Commissioni Esecutiva ed Artistica.
- Articolo 21:** Le mansioni e le competenze del Direttore Artistico saranno circoscritte all'ambito artistico-musicale. Egli perciò predisporrà il programma di studio e di esecuzione, avvalendosi dei pareri della Commissione Artistica.
- Articolo 22:** Tutti i coristi effettivi –anche se operanti nell'ambito dell'associazione con una attività non continuativa– hanno il diritto di esprimere il loro voto nelle assemblee. Nelle Assemblee Ordinarie riguardanti la conduzione della Corale avrà la prevalenza e deciderà la maggioranza semplice dei Coristi Effettivi presenti o rappresentati per delega, mentre nelle Assemblee Straordinarie avrà la prevalenza e deciderà la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Coristi Effettivi presenti e rappresentati per delega. Le deleghe, conferite per iscritto, non possono in ogni caso eccedere il numero di due per ogni socio.
- Articolo 23:** Ogni Assemblea sarà valida in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Coristi Effettivi.
- Articolo 24:** Gli eventuali depositi bancari o postali dovranno essere intestati al nome della Corale Collecchiese, con firma congiunta per i prelievi. Ogni prelievo o spesa dovrà essere preautorizzato dalla Commissione Esecutiva per le spese correnti e dall'Assemblea Ordinaria dei Coristi Effettivi per le spese straordinarie.
- Articolo 25:** Gli aspetti amministrativi e fiscali saranno affidati ad un Segretario Amministrativo nominato dal Presidente. La scelta ricadrà su una persona fisica di sua fiducia, non necessariamente appartenente al sodalizio. Il Segretario Amministrativo sostituisce il Presidente in caso di sua momentanea assenza, redige i verbali dell'Assemblea dei Coristi, della Commissione esecutiva ed Artistica e provvede all'ufficio di segreteria ivi compresi gli aspetti contabili ed amministrativi.
- Articolo 26:** Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

*Collecchio, li 18 febbraio 2000
VISTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
La Commissione Esecutiva*